
**Legge federale
sulla pianificazione del territorio
(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 aprile 2012¹;

visto il parere del Consiglio federale del [Datum]²,

decreta:

I

La legge del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 16a^{bis} (nuovo) Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli

¹ Edifici e impianti necessari alla tenuta di cavalli sono ammessi in un'azienda agricola esistente ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991⁴ sul diritto fondiario rurale in quanto conformi alla zona se tale azienda dispone di una base foraggera prevalentemente dell'azienda e di pascoli per la tenuta di cavalli.

² Per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda possono essere ammessi spiazzi consolidati.

³ Sono ammessi impianti direttamente connessi con l'utilizzazione dei cavalli, come sellerie o spogliatoi.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Minoranza (Jans, Badran Jacqueline, Girod, Nordmann, Nussbaumer, Semadeni, Thorens Goumaz, Wyss Ursula)

^{3bis} Le autorizzazioni devono essere vincolate alla condizione che tali edifici e impianti debbano essere usati soltanto per lo scopo autorizzato.

1 FF 2012 ...
2 FF 2012 ...
3 RS 700
4 RS 211.412.11

Art. 16b cpv. 1, primo periodo

¹ Edifici e impianti che non sono più utilizzati in conformità alla zona di destinazione e non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 24–24e non possono più essere utilizzati. ...

Art. 24d, rubrica e cpv. 1^{bis}

Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione

^{1bis} *Abrogato*

Art. 24e (nuovo) Tenuta di animali a scopo di hobby

¹ Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, conservati nella loro sostanza, sono ammessi provvedimenti edilizi se servono agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze per la tenuta di animali a scopo di hobby e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali.

² Conformemente al capoverso 1 sono ammessi nuovi impianti esterni se sono necessari per una corretta tenuta degli animali. Affinché sia garantita una tenuta rispettosa degli animali tali impianti possono avere dimensioni superiori alle dimensioni minime legali, sempreché ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e l'impianto sia allestito in modo reversibile.

³ Gli impianti esterni di cui al capoverso 2 possono essere utilizzati per svolgere l'attività con gli animali a scopo di hobby, sempreché così facendo non implicino alcuna modifica edilizia e non ne derivi alcuna nuova ripercussione sul territorio e sull'ambiente.

⁴ Le recinzioni che servono al pascolo e che non presentano ripercussioni negative sul paesaggio sono ammesse anche quando gli animali sono tenuti nella zona edilizia.

⁵ Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 24d capoverso 3.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo l'articolo 24d capoverso 1 e secondo l'articolo 24c.

Minoranza (Jans, Badran Jacqueline, Girod, Nordmann, Nussbaumer, Semadeni, Thorens Goumaz, Wyss Ursula)

⁵ Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 24d capoverso 3. Le autorizzazioni devono essere vincolate alla condizione che tali edifici e impianti debbano essere usati soltanto per lo scopo autorizzato.

Art. 27a Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili

La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 16a^{bis}, 24b, 24c capoverso 2, 24d e 24e.

Minoranza (Rösti, Amstutz, Bourgeois, Brunner, Favre Laurent, Grunder, Knecht, Leutenegger Filippo, Parmelin, Pieren, Wobmann)

Stralciare (=secondo il diritto vigente)

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.